



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott.ssa Carmen Lombardi

Presidente

dott.ssa Milena Cortigiano

Consigliere

dott.ssa Chiara De Franco

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 4 giugno 2025 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 236/2020 R.G. sezione lavoro, vertente

TRA

INPS, in persona del Presidente p.t., rappr.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Galileo Ferraris n.4.

- appellante

E

IODICE GAETANO, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Maietta con cui elettivamente domicilia come in atti

- appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato innanzi a questa Corte il 31.1.2020, l'Inps proponeva appello avverso la sentenza n. 2629/2019 del 18.12.2019 con la quale il Tribunale di Santa Maria C.V. aveva accolto il ricorso dell'attuale appellato dichiarando il diritto di Iodice Gaetano alla costituzione di rendita vitalizia ex art. 13 legge 1338/1962 per il periodo dal 1960 al 1961 e dal 1963 al 1968. In particolare, rigettate le eccezioni di decadenza e di prescrizione sollevate dall'Inps, nel merito il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di documentazione di data certa comprovante l'inizio dell'attività di collaboratore familiare ed altresì provata, all'esito della prova testi assunta in giudizio, la durata del rapporto di lavoro quale collaboratore familiare svolta all'interno dell'azienda agricola del padre. Per l'effetto ha disposto che, previo versamento della riserva matematica se non ancora versata, fosse costituita la rendita vitalizia con conseguente ricostituzione del trattamento pensionistico di anzianità in godimento per effetto della maggiore contribuzione

risultante dalla rendita vitalizia. Condannava altresì l'Inps alla rifusione delle spese di lite.

Con l'atto di gravame, l'Istituto appellante reiterava le eccezioni già formulate in primo grado di decadenza e prescrizione ordinaria decennale della richiesta di costituzione della rendita vitalizia, individuando il *dies a quo* dalla data in cui si sono prescritti i contributi oggetto di riserva matematica e sottolineando che solo con domanda del 2007 era stata chiesta la copertura della contribuzione e l'accredito della stessa ex art. 13 legge 1338/1962. Nel merito sosteneva la scarsa attendibilità della documentazione, datata a distanza di oltre 40 anni dal periodo per il quale veniva richiesta la copertura contributiva, prodotta a dimostrazione della data certa di inizio del rapporto di lavoro. Riferiva che nei modelli CD4 allegati risultavano indicati ed annotati i familiari del coltivatore diretto, collaboratori della azienda agricola, che hanno diritto alla assistenza previdenziale; ebbene, in questi modelli, per gli anni oggetto di domanda, il ricorrente non risultava annotato tra i collaboratori dell'azienda agricola in questione. Concludeva per la riforma della sentenza con integrale rigetto delle domande proposte dallo Iodice in primo grado.

Si costituiva Iodice Gaetano che, sostenuta l'infondatezza di tutti i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese del grado.

All'odierna udienza odierna la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato, in relazione alla preliminare ed assorbente questione di prescrizione.

In ordine ai fatti oggetto di indagine, riprendendo il contenuto delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, Iodice Gaetano conveniva in giudizio l'Inps chiedendo il riconoscimento e la declaratoria del proprio diritto al riscatto dei contributi per i periodi 1960, 1961, per l'ambito temporale 1963-1968, nonché il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla domanda amministrativa, conseguente alla richiesta di rendita vitalizia ex art. 13 L. 1338/1962. A fondamento della richiesta l'istante riferiva di avere lavorato negli anni indicati quale collaboratore\coltivatore diretto dell'azienda agricola del padre Iodice Angelo ed allegava, quale prova certa del contestato rapporto di lavoro, il certificato storico di famiglia ed il certificato del Comune di Marcianise rilasciato nel 2007.

Devono essere riesaminate, in quanto specificamente reiterate quali motivi di gravame, le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione.

L'eccezione di decadenza triennale sollevata dall'Inps è infondata, come riaffermato anche dalla più recente giurisprudenza che ha escluso l'assoggettabilità della domanda di costituzione della rendita a tale tipo di decadenza per ragioni strutturali e di natura non strettamente contributiva né pensionistica ma risarcitoria del rimedio: *“La domanda volta alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 non è assoggettabile alla decadenza triennale di*

cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, poiché la stessa non concerne una prestazione pensionistica, ma consiste, piuttosto, in un rimedio alla decurtazione pensionistica conseguente all'omesso versamento dei contributi dovuti, che ha natura e carattere risarcitorio del danno consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione” (Cass. Sez. Lavoro, Ordinanza n. 4528 del 20/02/2024).

L'azione attivata dallo Iodice nel presente giudizio è quella specificamente prevista dall'art. 13 l. n. 1338 del 1962 per la costituzione presso l'INPS di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica, in relazione a contributi omessi non più regolarizzabili, nei confronti del datore di lavoro nell'ipotesi di perdita totale o parziale del diritto alla prestazione previdenziale.

Accertata l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere dal datore gli accrediti contributivi omessi, per il principio dell'automaticità della prestazione assicurativa, non essendo più possibile la riscossione coatta dei contributi, il lavoratore che ha subito un pregiudizio irrimediabile acquista il diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro inadempiente. Detto risarcimento, come già ampiamente affermato, può essere generico ovvero in forma specifica, mediante la costituzione di una rendita vitalizia reversibile (art. 13 legge 1338/62).

Dunque, essendo pacifica l'omissione contributiva per gli anni oggetto di domanda, sul presupposto che sia maturata la prescrizione estintiva dei contributi omessi, Iodice chiedeva pronunciarsi condanna dell'Inps alla costituzione della rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica quantitativamente idonea a riequilibrare il differenziale negativo tra l'importo dei ciascun rateo pensionistico che sarebbe stato percepito (nell'ipotesi di corretto versamento contributivo) e quanto invece effettivamente percepito a titolo di pensione dal ricorrente.

Invero, solo in ipotesi di omissione del dovuto versamento da parte del datore, il lavoratore potrà essere ammesso a versare direttamente i contributi relativi.

Dunque, deve essere sottolineato il rapporto di consequenzialità o, *rectius*, di successione giuridica dei rimedi, per cui l'accesso alla costituzione diretta da parte del lavoratore sarà ammissibile solo dopo che il lavoratore stesso abbia tentato inutilmente di ottenere la costituzione della rendita dal datore. A norma dell'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il presupposto perché il lavoratore sia legittimato ad avanzare domanda nei confronti dell'INPS è l'impossibilità di ottenere la costituzione della rendita da parte del datore di lavoro, e ciò è coerente con il sistema delineato dall'art. 2116, primo comma, cod. civ., nel senso che detto meccanismo surrogatorio può essere attivato solo ove non operi l'automatismo delle prestazioni ed interessa quindi - come affermato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 1995 in tema di estensione

dell'istituto anche ai familiari collaboratori di imprese artigiane - quei lavoratori che non sono abilitati al versamento diretto dei contributi, per essere sottoposti alla determinazione di altri soggetti nell'ambito di rapporti di lavoro in cui, appunto, un soggetto è tenuto a determinati comportamenti per la tutela assicurativa dell'altro.

In argomento, la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10057 del 25 maggio 2004, 1 giugno 2004 n. 10517, 20 dicembre 2004 n. 23584) afferma che *"il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente a norma del quinto comma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338; è inammissibile la domanda proposta direttamente dal lavoratore nei confronti dell'INPS, in sostituzione del datore di lavoro, e diretta ad ottenere la costituzione di una rendita vitalizia, ove il lavoratore non abbia dato la prova della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro"*. In particolare, si è affermato che la ratio di questa limitazione è la stessa di quella individuata dalla giurisprudenza costituzionale (C. cost. n. 568 del 1989 e n. 26 del 1984), che ha confermato la necessità della prova documentale dell'esistenza del rapporto. Occorre considerare che il legislatore, con la disposizione in esame, ha inteso fare un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano rimasti privi di copertura assicurativa, ma nel medesimo tempo ha voluto impedire che si accampassero posizioni assicurative fittizie.

Affermato il diritto del ricorrente a vedersi costituita, con onere integralmente a carico del datore o in caso di impossibilità con intervento diretto, una rendita vitalizia ex art. 13 cit, occorre tuttavia esaminare **l'eccezione di prescrizione sollevata già in primo grado dalla difesa dell'Inps.**

Il diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro o in subordine proprie, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, quinto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, che decorre dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva.

In realtà, è pacifico che, sempre con riferimento alle premesse -ma in proposito è sufficiente far riferimento ai ben più importanti principi generali- che il diritto alla rendita vitalizia non può non essere assoggettato a un termine di prescrizione,

e che per tale termine, in mancanza di espressa previsione legislativa, non può non farsi riferimento che a quello decennale della prescrizione ordinaria.

Orbene, proprio in riferimento al *dies a quo* di decorrenza del termine prescrizionale del citato diritto alla rendita vitalizia, la Suprema Corte, argomentando in via preliminare sul diverso tema della differenza fra l'azione risarcitoria ex art. 2116 c. c. nei confronti del datore di lavoro, di cui la riserva matematica costituisce solo un momento determinativo della misura del danno, e quella restitutiva nei confronti dell'Inps dell'eventuale riserva matematica, già versata direttamente dal lavoratore ovvero recuperabile dall'ente previdenziale in danno del datore di lavoro, ha avuto modo di individuare tale termine nel momento della maturazione della prescrizione del credito contributivo dell'Istituto.

Appare dunque fondata l'eccezione di prescrizione decennale, decorrente dal momento della maturazione della prescrizione di ciascun contributo asseritamente omesso.

Come anche di recente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav 18661\2020 che richiama Cass. SU 14/9/2017 n.21302), con riferimento all'azione volta a conseguire la rendita vitalizia di cui all'art.13, della I. n. 1338 del 1962 a spese del datore di lavoro, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali (ipotesi comparabile, per quel che qui rileva, alla azione risarcitoria per omissione contributiva esperita nel presente giudizio), si è affermato che il diritto del lavoratore è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva (vedi ex plurimis, Cass. S.U. 14/9/2017 n.21302).

Per addivenire, quindi, al corretto computo dei termini prescrizionali applicabili alla fattispecie scrutinata - dato atto che il termine decennale di prescrizione del diritto azionato nel presente giudizio decorre, per quanto sinora detto, dal momento in cui i crediti contributivi si sono prescritti perché in quel momento si realizza la fattispecie produttiva del danno ed il diritto poteva essere azionato (art.2935 c.c.) - al fine di individuare il *dies a quo* di decorrenza di detto termine prescrizionale decennale, è necessario aver riguardo all'art.3 della I. n. 335 del 1995 - che ha ridotto a cinque anni il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, prevedendo che continua ad applicarsi il vecchio termine decennale unicamente nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina (ipotesi queste non verificatesi nella specie, non avendo parte appellata allegato alcun elemento che consenta di ricondurre il caso di specie alla normativa anteriore).

Ebbene, analiticamente esaminati gli ambiti temporali di omissione, **si rivela prescritto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia per tutti i periodi oggetto della domanda.** Deve infatti ritenersi che, ad esempio, la prescrizione dei

crediti contributivi relativa al periodo iniziale da gennaio 1960, si sia verificata nel quinquennio successivo fino all'inizio del 1965. Sarà quindi, dalla scadenza di tale termine di prescrizione, che inizierà a decorrere l'ulteriore termine di prescrizione decennale, del credito risarcitorio.

Dunque, esaminando analiticamente gli ambiti temporale della dedotta omissione, risulterebbero prescritti:

-1960 e 1961, poiché i contributi omessi risultavano prescritti a decorrere dal 1965 e 1966 e l'azione ex art. 13 l. 1338\62 al compimento del successivo decennio (1975\1976);

-dal 1963 al 1968, poiché i contributi omessi risultavano prescritti a decorrere dal 1968 al 1973 e l'azione ex art. 13 l. 1338\62 al compimento del successivo decennio (1978-1983).

Evidentemente, i termini di prescrizione erano tutti **già completamente decorsi al momento della notifica dell'atto introduttivo** del presente giudizio, avvenuta nel febbraio 2009.

Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, si impone quindi l'accoglimento dell'appello con rigetto delle domande avanzate in primo grado da Iodice Gaetano.

La complessità della materia rende opportuna la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

a) accoglie l'appello dell'Inps e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte in primo grado Iodice Gaetano;

b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli in data 4.6.2025

Il Consigliere est.

Dr.ssa Chiara De Franco

Il Presidente

Dr.ssa Carmen Lombardi